



# CAMERA PENALE DI MONZA

Palazzo di Giustizia di Monza – Piazza Garibaldi 10

C.F. / P. IVA 06263200963



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

## LA VITA DIFFICILE DELL'AVVOCATO INFORMATICO.

Tra i pochi frutti non avvelenati della pandemia sembra (sembrava) esserci l'avvento del processo penale telematico.

Non quello delle udienze videogioco da remoto, presto avvertito come incompatibile con i principi del giusto processo e oggi responsabilmente relegato a ipotesi marginali.

Quello, da tutti auspicato, dell'impiego della tecnologia per la mera attività di cancelleria, con espresso ricorso al deposito telematico degli atti difensivi in luogo dell'accesso in carne e ossa agli uffici giudiziari.

E che sollievo, che liberazione: niente più assembramenti, niente più code in Tribunale, niente più frenetiche attività di copisteria per confezionare poderosi volumi cartacei da sbattere sul tavolo di allibiti cancellieri.

Sembra (sembrava) cosa semplice: ma il diavolo è nei dettagli, come è noto.

Perché l'ineffabile legislatore pandemico è riuscito a complicare l'incomplicabile.

Le premesse, per il vero, erano incoraggianti.

Il decreto "Cura Italia" prevedeva ad esempio, all'art. 83 comma 12 quater.1, la possibilità di depositare telematicamente una serie di atti presso l'Ufficio del Pubblico Ministero (in sostanza, quelli previsti dall'art. 415 bis c.p.p.)

Con il decreto "Ristori" (articolo 24 decreto legge 28.10.2020 n. 137) si introduceva, per la prima volta, il deposito esclusivo degli atti difensivi sopra menzionati tramite caricamento sul *portale del processo penale telematico*, secondo modalità da stabilirsi



## CAMERA PENALE DI MONZA

Palazzo di Giustizia di Monza – Piazza Garibaldi 10

C.F. / P. IVA 06263200963



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

con successivo provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati.

*Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati si prevedeva, invece, il deposito via pec, sempre in conformità ad ulteriore decreto attuativo del Direttore Generale.*

Tutto chiaro? Macché.


Non lo era, ad esempio, per il deposito via pec degli atti difensivi più importanti e gravidi di conseguenze: quelli di impugnazione.

Tacciati di inammissibilità da una giurisprudenza obiettivamente pedante ma istigata, nel suo zelo, dalla generica formulazione della norma (Cassazione, sezione I, 2840/2020; Tribunale del Riesame di Milano).

La toppa arriva in periodo natalizio con la legge di conversione del decreto ristori (18.12.2020 n. 176) che, a scanso di equivoci, inserisce nell'art. 24 ben nove ulteriori commi (dal 6-bis al 6-decies) per comprendervi, senza tema di smentite, anche gli atti di impugnazione.

Ma è un eccesso di foga, perché la smania regolatrice (in singolare contraddizione con la pochezza della formulazione originaria) porta a prevedere per l'impugnazione "telematica" nuove, insidiosissime cause di inammissibilità (per i non addetti: l'atto è carta straccia, non lo leggono neppure).

Così è, ad esempio, quando *le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; oppure quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal*



# CAMERA PENALE DI MONZA

Palazzo di Giustizia di Monza – Piazza Garibaldi 10

C.F. / P. IVA 06263200963



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

*provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.*

Roba da far tremare i polsi: a Bill Gates, figuriamoci a chi ricorre all'informatica per necessità più che per diletto.

Risultato? Nessuno o quasi se la sente, preferendo la consueta passeggiata in Tribunale per il deposito cartaceo.

Il percorso a ostacoli prosegue con l'invio degli atti via pec agli indirizzi assegnati dal Ministero a ciascun Ufficio Giudiziario.

Perché è richiesta l'allegazione di un pdf "nativo", non scansionato.

E come fare con gli atti sottoscritti dalla parte personalmente, che scansionati devono esserlo per forza?


Agli avvocati non difetta l'ingegno, e così si prova a rimediare con accompagnatorie in pdf "nativi": ma è soluzione artigianale, che prima o poi qualcuno potrebbe bollare come irricevibile.

Come va, intanto, con il portale del processo penale telematico?

Malino, ad essere ottimisti.

Il funzionamento è talmente singolare da meritare gli onori della cronaca.

Piacerebbe sorvolare sulle modalità di deposito delle nomine, ma proprio non si può.



## CAMERA PENALE DI MONZA

Palazzo di Giustizia di Monza – Piazza Garibaldi 10

C.F. / P. IVA 06263200963



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

Perché non basta inviarle, devono essere accompagnate dall' "atto abilitante": occorre cioè dimostrare (mai è successo) come si è appresa la notizia della pendenza di un procedimento, forse timorosi che essa derivi da effrazioni notturne del difensore nelle stanze dei Pubblici Ministeri.

Superato lo scoglio, dovremmo essere riconosciuti dal sistema e poter finalmente interagire con la Procura (leggi: depositare atti difensivi nell'interesse dell'Assistito).

Un attimo: perché la nomina necessita di "approvazione" da parte del destinatario (di regola, l'assistente del Magistrato), che però a volte impiega settimane per dare la via libera, tanto che il portale, profeticamente, prevede apposita funzione di "sollecito".

E se nelle more l'atto da inviare è in scadenza? Pazienza.


Altro, del resto, non si può fare, perché *l'invio per posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.*

Accedere fisicamente non se ne parla, essendo oggi le segreterie assimilate a inespugnabili fortini militari.

Tocca sperare nel buon cuore del Magistrato che accetti il deposito alternativo (in violazione di legge, come visto), un po' meno in quello dell'eventuale controparte, comprensibilmente meno sensibile sul tema, oppure affidarsi a sempre perigliose istanze di restituzione nel termine (che, in quanto soggette a termini perentori di decadenza, obbligano il difensore a penosi appostamenti davanti al pc per scoprire in tempo reale la data di accettazione della nomina).

*Mala tempora*, insomma.

Un'occasione persa? Speriamo di no.



# CAMERA PENALE DI MONZA

Palazzo di Giustizia di Monza – Piazza Garibaldi 10

C.F. / P. IVA 06263200963



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

Tempo per correggere la rotta ve ne è, non essendo in discussione lo strumento informatico di per sé.

Occorre però considerare, ancora una volta, come ad assumere rilievo non siano i comodi del difensore (che pure deve essere messo in condizione di svolgere efficacemente la propria attività), ma le sorti di milioni di cittadini che a quel difensore affidano le proprie aspettative, la propria tutela, i propri diritti.

Monza, 5 marzo 2021

Il Direttivo